



Ris. mun. n. 339 del 18 maggio 2021

21 maggio 2021

MM N. 09/2021

Modifica dello statuto dell'Ente Case Anziani Mendrisiotto (ECAM)

Al Lodevole Consiglio comunale di Mendrisio,
Gentil Signora Presidente, Gentili Signore ed Egregi Signori Consiglieri,

Con il presente Messaggio, si presenta una prima modifica dello statuto dell'Ente Case Anziani del Mendrisiotto (ECAM), a seguito dell'ingresso di un nuovo attore, la Fondazione Pietro e Giulia Realini, proprietaria della Casa per anziani Santa Filomena di Stabio.

Premessa

La costituzione dell'ECAM è stata approvata da codesto Onorando Consiglio comunale nella seduta del 5 dicembre 2016 (Messaggio Municipale N. 7 /2016). Oltre alla Città, divenuta proprietaria dopo l'ultimo passo aggregativo della Casa per anziani Santa Lucia, all'Ente partecipano le Fondazioni Antonio Torriani fu Leopoldo, Casa Girotondo, Quietè - Fondazione Ida e Dante Ronchetti e l'Associazione del Sacro Cuore di Gesù - Casa di riposo per persone anziane "S. F. S. Cabrini". Così facendo si posero le basi per una gestione comune e l'apertura verso nuovi sviluppi della politica della Città a favore degli anziani.

Nel corso del 2020, il Dipartimento Socialità e Sanità ha auspicato l'inserimento della Fondazione Pietro e Giulia Realini, proprietaria della Casa per anziani Santa Filomena di Stabio, nella rete già esistente, governata da ECAM. Il mandato consisterebbe nella gestione e nell'amministrazione da parte di ECAM della casa per anziani. Nella convenzione allegata si legge che "il pregresso contabile e finanziario che lega la Fondazione Realini alle autorità cantonali con i mandati di prestazione precedenti e in essere è regolato direttamente con UACD e non è integrato nelle attività assunte da ECAM" (cfr. premesse punto i).

Nel consiglio di ECAM verrebbe nominato un rappresentante della Fondazione Pietro e Giulia Realini. Qui si osserva preliminarmente che ai sensi dell'art. 1 cpv. 3 dello statuto (approvato dal Consiglio comunale) "a ECAM possono partecipare anche altri enti pubblici o privati, purché attivi nel settore ed interessati al progetto di Rete delle case anziani, secondo modalità da definire. Qualora tale partecipazione necessiti una modifica statutaria, la medesima avverrà nel rispetto delle procedure previste a tal fine."

Inoltre, andrà modificato l'art. 8 dello statuto, che precisa

1. *Il Consiglio si compone di cinque membri, di cui un membro designato dalla Città di Mendrisio, e quattro membri designati dagli altri attori; il membro della Città deve essere Municipale.*
2. *Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vicepresidente.*

Ad ogni buon conto, anche se lo statuto non lo impone, ma solo in questa occasione e ritenuto quanto si preciserà nei successivi paragrafi, il Municipio intende richiedere a codesto lodevole consesso una formale accettazione dell'ingresso della Fondazione Pietro e Giulia Realini in ECAM.

In questa occasione, anche per snellire l'eventuale accesso di altri enti in ECAM, si propongono delle modifiche, rispettivamente il mantenimento di alcuni articoli chiave, evidenziando le motivazioni a supporto dell'una o dell'altra scelta.

Ogni proposta è già stata discussa ed approvata dal Consiglio ECAM.

<u>Statuto odierno</u>	<u>Proposta</u>
<p>Art. 1 Ente Case Anziani</p> <p>1. Il Comune di Mendrisio costituisce un ente autonomo secondo i dispositivi degli art. 193 lett. c) e segg. LOC, denominato Ente Case Anziani Mendrisiotto (di seguito ECAM).</p> <p>2. Gli attori che partecipano all'istituzione dell'Ente, nei limiti concessi dalla legge e del presente statuto, sono la Città di Mendrisio, la Fondazione Antonio Torriani fu Leopoldo, la Fondazione Casa Girotondo, la Fondazione Quiete, l'Associazione Missionarie del Sacro Cuore di Gesù – Casa di riposo per persone anziane "Santa F. S. Cabrini".</p> <p>3. A ECAM possono partecipare anche altri enti pubblici o privati, purché attivi nel settore ed interessati al progetto di Rete delle Case Anziani, secondo modalità da definire. Qualora tale partecipazione necessiti una modifica statutaria, la medesima avverrà nel rispetto delle procedure previste a tal fine.</p> <p>4. La sede di ECAM è Mendrisio.</p>	<p>Art. 1 Ente Case Anziani</p> <p>1. Il Comune di Mendrisio costituisce un ente autonomo secondo i dispositivi degli art. 193 lett. c) e segg. LOC, denominato Ente Case Anziani Mendrisiotto (di seguito ECAM).</p> <p>2. Gli attori che partecipano all'istituzione dell'Ente, nei limiti concessi dalla legge e del presente statuto, sono la Città di Mendrisio, la Fondazione Antonio Torriani fu Leopoldo, la Fondazione Casa Girotondo, la Fondazione Quiete, l'Associazione Missionarie del Sacro Cuore di Gesù – Casa di riposo per persone anziane "Santa F. S. Cabrini".</p> <p>3. A ECAM possono partecipare anche altri enti pubblici o privati, purché attivi nel settore ed interessati al progetto di Rete delle Case Anziani, secondo modalità da definire. Qualora tale partecipazione necessiti una modifica statutaria, la medesima avverrà nel rispetto delle procedure previste a tal fine.</p> <p>4. La sede di ECAM è Mendrisio.</p>

<p>5. I beni immobili messi a disposizione per l'attività di ECAM dai singoli attori resteranno di proprietà di questi ultimi. Eventuali investimenti per l'ampliamento o per la ristrutturazione di questi immobili saranno oggetto di un accordo separato tra i vari attori.</p> <p>6. La sua durata è stabilita a tempo indeterminato.</p>	<p>5. I beni immobili messi a disposizione per l'attività di ECAM dai singoli attori resteranno di proprietà di questi ultimi. Eventuali investimenti per l'ampliamento o per la ristrutturazione di questi immobili saranno oggetto di un accordo separato tra i vari attori.</p> <p>6. La sua durata è stabilita a tempo indeterminato.</p>
<p>L'articolo resta immutato anche con l'ammissione in ECAM della Fondazione Pietro e Giulia Realini, proprietaria della Casa per anziani Santa Filomena di Stabio o di eventuali futuri membri.</p> <p>L'art. 1 è la base legale comunale sulla quale si fonda la costituzione dell'Ente (costituito dagli enti pubblici e privati rammentati al cpv. 2), ai sensi dell'art 193 lett. c LOC.</p> <p>La Fondazione Pietro e Giulia Realini non è tra gli enti che hanno istituito ECAM, ma bensì tra quelli previsti dal cpv. 3, ossia tra quelli che dopo la costituzione dell'Ente di diritto pubblico, possono (e potranno in futuro) partecipare all'ampliamento dell'Ente.</p> <p>Si vuole con ciò evitare di dover consultare il Consiglio comunale per ogni nuova richiesta di partecipazione che dovesse giungere sul tavolo del Consiglio di ECAM.</p> <p><i>"Il Comune darà forma ad un nuovo soggetto giuridico con personalità giuridica propria, indipendente, capace di una formazione di volontà attraverso i suoi organi, con suoi diritti e doveri". "L'idea di fondo è segnatamente quella di rendere indipendente, per rapporto a quest'ultima, l'esecuzione di una determinata prestazione."</i></p> <p>Il controllo da parte della Città avviene comunque su due piani. Il primo, con la partecipazione al Consiglio, ossia l'organo decidente, di due rappresentanti della Città (cfr. art. 8 cpv. 1). Il secondo con il controllo dell'On. Consiglio comunale sui conti di ECAM.</p> <p>Considerati questi aspetti, si suggerisce quindi di mettere nelle mani di ECAM la facoltà di decidere (previo consenso del Municipio) quali enti pubblici o privati, in futuro, potranno partecipare all'Ente pubblico, ritenute le finalità del medesimo e le condizioni di natura finanziaria previste dal presente statuto.</p>	

<p>Art. 4 Copertura del disavanzo</p> <p>1. I costi non coperti dal mandato di prestazione cantonale saranno presi a carico dalla Città o dagli altri attori partecipanti a ECAM, ciascuno per quanto attinente alla propria struttura.</p> <p>2. La Città coprirà eventuali impegni presi da ECAM, nei limiti di quanto consentito dalla LANz (Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane), previa approvazione del Consiglio comunale, sia per quanto concerne i nuovi investimenti sia per quanto concerne la copertura di eventuali costi di gestione corrente non previsti dal mandato di prestazione.</p>	<p>Art. 4 Copertura del disavanzo</p> <p>1. I costi non coperti dal mandato di prestazione cantonale saranno presi a carico dalla Città o dagli altri attori partecipanti a ECAM, ciascuno per quanto attinente alla propria struttura.</p> <p>2. La Città coprirà eventuali impegni presi da ECAM, nei limiti di quanto consentito dalla LANz (Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane), previa approvazione del Consiglio comunale, sia per quanto concerne i nuovi investimenti, sia per quanto concerne la copertura di eventuali costi di gestione corrente non previsti dal mandato di prestazione.</p>
<p>Anche questo articolo, dopo esame, si propone di mantenerlo immutato.</p> <p>In questo articolo sono intesi quegli impegni presi da ECAM nei limiti previsti dalla LANz. Esso è allineato anche con l'impostazione prevista dalla "mozione Dürisch".</p> <p>In linea di principio le riserve allibrate nei conti patrimoniali delle singole proprietà rimarranno di loro gestione. Fintanto che ECAM non ha riserve proprie, eventuali disavanzi imputabili direttamente a ECAM saranno coperti in quota parte di tutti gli attori coinvolti.</p> <p>La Città si fa carico, nei limiti previsti dalla LANz, previa approvazione del Consiglio comunale, dei costi di ECAM che non sono assunti dagli altri attori. La Città è quindi garante per eventuali disavanzi che non possono essere coperti dagli accantonamenti di ECAM o da quelli degli altri attori. Per la ripartizione dell'avanzo d'esercizio si rimanda all'art. 20 del presente statuto.</p> <p>Si suggerisce di mantenere questa formulazione originale, ritenuto che essa mette al riparo la Città da eventuali oneri inaspettati.</p>	

<p>Art. 8 Composizione e nomina</p> <p>1. Il Consiglio si compone di cinque membri, di cui un membro designato dalla Città di Mendrisio, e quattro membri designati dagli altri attori; il membro della Città deve essere municipale.</p> <p>2. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vicepresidente.</p>	<p>Art. 8 Composizione e nomina</p> <p>1. Il Consiglio si compone di almeno sette membri, due dei quali designati dalla Città di Mendrisio, e ciascun rimanente membro designato da ciascun attore partecipante ad ECAM.</p> <p>2. Un membro della Città deve essere un/una Municipale in carica. Entrambi i membri saranno designati dal Consiglio comunale.</p> <p>3. Il Consiglio elegge tra i suoi membri <i>il/la</i> Presidente e <i>il/la</i> Vicepresidente.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nel consiglio di ECAM verrebbe nominato un rappresentante della Fondazione Pietro e Giulia Realini. Qui si osserva preliminarmente che ai sensi dell'art. 1 cpv. 3 dello statuto (approvato dal Consiglio comunale) "A ECAM possono partecipare anche altri enti pubblici o privati, purché attivi nel settore ed interessati al progetto di Rete delle case anziani, secondo modalità da definire. Qualora tale partecipazione necessiti una modifica statutaria, la medesima avverrà nel rispetto delle procedure previste a tal fine."

La proposta di modifica presuppone (inserendo l'avverbio "almeno") la partecipazione anche di più di 7 membri al Consiglio.

Per quanto riguarda poi i capoversi 2 e 3, la formulazione proposta appare conseguente con il capoverso 1. Nel senso che un maggior numero di partecipanti al Consiglio, visto il ruolo della Città di Mendrisio in seno ad ECAM, richiede di essere controbilanciato da una maggior presenza di rappresentanti della Città nel citato consesso.

Come detto già in precedenza, inoltre, questa formulazione evita di dover consultare il Consiglio comunale per ogni nuova richiesta di partecipazione che dovesse giungere sul tavolo del Consiglio di ECAM.

Art. 11

Emolumenti e indennità

Gli onorari e le indennità dei membri del Consiglio sono così stabiliti

- a) membri del Consiglio:
 - Presidente: Fr. 4'000.-- annuali
 - Membri: Fr. 3'000.-- annuali
- b) indennità per missioni
 - per mezza giornata Fr. 100.--, risp. per giornata intera Fr. 200.--
 - per ogni pernottamento e spese viaggio rimborso spese vive.

Art. 11

Emolumenti e indennità

Gli onorari e le indennità dei membri del Consiglio sono così stabiliti

- a) membri del Consiglio:
 - Presidente: Fr. 4'000.-- annuali
 - Membri: Fr. 3'000.-- annuali
- ~~b) indennità per missioni:~~
 - ~~• per mezza giornata Fr. 100.--, risp. per giornata intera Fr. 200.--~~
 - ~~• per ogni pernottamento e spese viaggio rimborso spese vive.~~

La retribuzione prevista per i rappresentanti del Consiglio appare già adeguata alla loro attività.

Art. 15

Convocazione e sedute

1. Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta gli affari lo richiedono o a seguito di una richiesta scritta e motivata di altri tre membri del Consiglio.

2. Il Consiglio può validamente deliberare alla presenza di tre membri.

3. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, ma almeno di tre membri; i presenti non possono astenersi dal voto.

4. Le deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate.

Art. 15

Convocazione e sedute

1. Il Consiglio si riunisce, su convocazione ~~dell/della~~ Presidente, ogni qualvolta gli affari lo richiedono o a seguito di una richiesta scritta e motivata di altri tre membri del Consiglio.

2. Il Consiglio può validamente deliberare alla presenza **della maggioranza dei suoi membri.**

3. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, ~~ma almeno di tre membri~~; i presenti non possono astenersi dal voto.

4. Le deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate.

Il numero di membri necessari per deliberare è connesso con la proposta di avere un Consiglio con un numero massimo di membri non stabilito (anche se nei prossimi mesi saranno sette, una volta approvato il presente Messaggio Municipale). Inoltre si vuole incentivare la presenza di almeno un certo numero di partecipanti per consentire che le decisioni siano il più possibile condivise dagli enti partecipanti.

Art. 20
Principi

1. Il finanziamento di ECAM è assicurato:
a) dai contributi dell'Autorità cantonale previsti nel mandato di prestazione con essa stipulato;
b) dagli eventuali ulteriori finanziamenti previsti dalle leggi cantonali e federali;
c) dalla quota parte delle rette degli utenti e delle altre entrate d'esercizio di ogni ente membro;
d) dagli eventuali ulteriori mezzi finanziari supplementari che dovessero essere stanziati dalla Città e dagli altri attori;
e) da donazioni.

2. Per l'utilizzo delle eventuali eccedenze di esercizio fanno stato le disposizioni del mandato di prestazione stipulato con l'Autorità cantonale e le relative disposizioni per l'attribuzione delle eccedenze alle riserve di ECAM e alle singole Case per Anziani.

Art. 20
Principi

1. Il finanziamento di ECAM è assicurato:
a) dai contributi dell'Autorità cantonale previsti nel mandato di prestazione con essa stipulato;
b) dagli eventuali ulteriori finanziamenti previsti dalle leggi cantonali e federali;
c) dalla quota parte delle rette degli utenti e delle altre entrate d'esercizio di ogni ente membro;
d) dagli eventuali ulteriori mezzi finanziari supplementari che dovessero essere stanziati dalla Città e dagli altri attori;
e) da donazioni.

2. Per l'utilizzo delle eventuali eccedenze di esercizio fanno stato le disposizioni del mandato di prestazione stipulato con l'Autorità cantonale e le relative disposizioni per l'attribuzione delle eccedenze alle riserve di ECAM e alle singole Case per Anziani.

L'articolo è immutato, ma si coglie l'occasione per precisare che le singole case non beneficiano delle riserve, poiché il Cantone ha portato le eccedenze in ECAM.

Oltre alle predette modifiche, indicate in corsivo sono state apportate alcune altre correzioni e/o modifiche formali che non necessitano ulteriori commenti.

Si confida pertanto nell'approvazione di codesto Onorando Consiglio.

Il Municipio e la Cancelleria comunale sono a disposizione per ogni complemento d'informazione che potrà occorrere in sede di esame e discussione.

Nel mentre vi proponiamo, Gentil Signora Presidente, Gentili Signore ed Egregi Signori Consiglieri, di

risolvere

- 1. Sono approvate le modifiche degli articoli 8, 11 e 15 dello statuto dell'Ente Case Anziani Mendrisiotto (ECAM), così come illustrate nel presente Messaggio Municipale.**
- 2. È approvato l'ingresso della Fondazione Pietro e Giulia Realini, proprietaria della Casa per anziani Santa Filomena di Stabio, in ECAM.**

Il Messaggio è demandato all'esame della Commissione delle Petizioni.

Con osservanza.

Per il Municipio

Samuele Cavadini
Economista aziendale SUP
Sindaco

Massimo Demenga
Lic. rer. pol.
Segretario

Allegati

Accordo incarico di gestione con Fondazione Pietro e Giulia Realini, proprietaria della Casa per anziani Santa Filomena di Stabio (del 31.03.2020 e rinnovo del 30.03.2021)
Statuto ECAM modificato